



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE
E DEL BENESSERE ANIMALE**

DIREZIONE

- Al Presidente dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT
Sen. Dott. Luigi D'Ambrosio Lettieri
- e, p.c.*
- Ai Presidenti degli Ordini provinciali dei Farmacisti della Puglia
- Al Presidente di Federfarma Puglia
- e, p.c.*
- Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite
- Ai Direttori Sanitari
- Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende Sanitarie Locali
- e, p.c.*
- Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale Regione Puglia

OGGETTO: **Nota prot. n. 20222419 del 17.11.2022 "Quesito - ambito di applicabilità delle Leggi Regionali n. 27/2018 e n. 2/2021" – RICONTRIO.**

Con riferimento al quesito formulato con la nota in oggetto citata e relativo all'eventuale sussistenza dell'obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2 per i farmacisti *"impegnati nell'attività di inoculazione dei vaccini presso le farmacie"*, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Come precisato con la nota prot. n. AOO/005/0007384 del 03.11.2022 (qui allegata) *"le misure di prevenzione previste dal quadro normativo regionale afferiscono alle sole categorie di operatori sanitari e alle fattispecie contemplate dall'art. 1 comma 1 e dall'art. 2 della L.R. n.27/2018, dall'art. 3 del Regolamento Regionale n.10/2020 e dall'art. 1 della L.R. n.2/2021"*.

Tuttavia, deve osservarsi che l'attività sanitaria assicurata dai farmacisti a supporto del Servizio Sanitario espone gli stessi – a causa del loro contatto con gli assistiti e con materiale biologico potenzialmente infetto – al rischio di trasmissione di patogeni prevenibili attraverso la vaccinazione.

Invero, la sicurezza dell'attività sanitaria è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività anche attraverso l'adozione di tutte le misure finalizzate alla prevenzione ed alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie.

Per quanto sopra esposto – ribadendo l'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 e delle vaccinazioni previste dal quadro normativo e regolamentare regionale sopra richiamato, quale misura di prevenzione e di protezione per i professionisti impegnati in attività sanitarie – si precisa che, pur non sussistendo un esplicito riferimento ai farmacisti operanti all'interno di Farmacie private convenzionate con il SSR, ciascun Titolare di Farmacia – avvalendosi del parere e della valutazione del rischio occupazione effettuata dal medico competente – dovrà effettuare, nell'ambito delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e dei più generali obblighi ricadenti sul datore di lavoro in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuare le specifiche misure di prevenzione e protezione ivi comprese quelle di profilassi vaccinale, in funzione del rischio valutativo occupazionale individuato per il farmacista preposto all'attività di inoculazione dei vaccini così come per coloro che sono adibiti alle attività di esecuzione dei test.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Nehludoff Albano

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Onofrio Mongelli

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro